

caso speciale in seguito ad una petizione individuale, come crede l'onorevole di San Donato, bensì per soddisfare la promessa da me fatta nell'occasione della discussione della legge sulle pensioni militari. Allora nell'articolo 5, se non erro, la Commissione propose di considerare utili al conseguimento della pensione di ritiro gli anni d'interruzione forzata nel servizio. Parve a me che quella proposta fosse troppo generica, e insistetti presso la Camera onde mi lasciasse studiar meglio la questione, promettendole di fare una proposta durante questa Sessione parlamentare, locchè feci col disegno di legge che è in discussione e che a mio avviso è largo quanto mai si possa desiderare.

Ritornando ai particolari esposti dall'onorevole Di San Donato io non li conosco abbastanza per poter esprimere istantaneamente un giudizio in proposito.

DI SAN DONATO. Io non voglio insistere sulla mia osservazione; fo plauso alla larghezza che ha portato il Ministero in questo progetto di legge, ma posso assicurare che vi fu un ordine del giorno della Camera a proposito di petizioni, col quale si invitava il ministro a tener conto all'occasione della presentazione del presente schema di legge, della speciale condizione di quei due o tre ex-militari dell'esercito napoletano destituiti per causa di libertà.

Rammento all'onorevole generale Petitti che questi militari furono destituiti nel 1821, riammessi nel 1835 e messi a ritiro nel 1860 dal generale Fanti, allora ministro della guerra. La loro pensione è stata valutata su soli 25 anni di servizio, e a taluno di essi che serviva già dal 1814 non fu neppur tenuto conto di quei primi anni.

Però io non voglio insistere più a lungo per non mettere in dubbio l'andamento di questa legge. Ho creduto di fare questa osservazione per debito di coscienza e perchè ricordo perfettamente la cosa.

FARINI DOMENICO. Faccio osservare all'onorevole Di San Donato che il caso dell'ufficiale, a cui egli accenna, è contemplato nel decreto del 10 gennaio 1861.

Quest'ufficiale fu destituito nel 1821, riprese servizio nel 1835 e servì fino al 1860, anno in cui fu messo a riposo.

Quest'ufficiale, per godere dei vantaggi conferiti dal decreto 10 gennaio 1861, avrebbe dovuto non avere ripreso servizio sotto i Borboni. Questo principio è quello stesso, a cui si informò la Commissione nella proposta del presente schema di legge, poichè nell'articolo 2° stabilì che gli ufficiali che servirono i Governi provvisori del 1848 e 1849 e che ora sono nell'esercito, per godere del computo dell'interruzione di servizio, come servizio effettivo, debbono provare di non avere durante l'interruzione ripreso servizio sotto i Governi restaurati.

Ecco perchè io credo che il caso accennato dall'onorevole Di San Donato non possa menomamente appoggiarsi alle ragioni che hanno fatto presentare questo disegno di legge, il quale è sorto essenzialmente dalla discussione sulla legge delle pensioni, e precisamente

dall'articolo 5, proposto dalla Commissione, come affermava testè l'onorevole ministro della guerra, e mai dal fatto speciale del colonnello Gallucci, cui alludeva l'onorevole San Donato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1°.

« Art. 1. I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi per ragioni politiche dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

« 1° Se ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.

« I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati, per comprovare il grado d'ufficiale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo, degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa forza, dagli ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana;

« 2° Provare di avere perduto nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento;

« 3° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi. »

FARINI DOMENICO. L'articolo 1° di questo disegno di legge ammette che i militari dei Governi provvisori d'Italia del 1848-49 i quali furono destituiti dai Governi restaurati ed ora fanno parte dell'esercito italiano abbiano diritto a che sia loro computato nella liquidazione della pensione quale servizio effettivo il tempo della interruzione sofferta per cagione politica.

Si è però creduto dal ministro, e la Commissione vi ha annuito, di restringere colle condizioni imposte dall'articolo 2° questo largo beneficio.

Ma io temo che il numero 2 del secondo articolo che ora ci occupa, interpretato troppo alla lettera, potrebbe nuocere ad alcuni di questi ufficiali, i quali sono altrettanto meritevoli di considerazioni quanto tutti gli altri che servirono gli stessi Governi e sui diritti dei quali non può cadere dubbio.

Io spiegherò questo mio timore prendendo ad esempio l'esercito della repubblica romana del 1849.

Quest'esercito non si è sciolto tutto in un sol giorno;